

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.P.G.R. 29/07/2003 N. 10/R E S.M.I. - CONCESSIONE, IN SANATORIA, DI DERIVAZIONE DA ACQUE SORGIVE (LOC. ALPE BIONCA), AD USO CIVILE, IN COMUNE PREMIA (VB) - RICHIEDENTE: COMUNE DI PREMIA

ESTRATTO DETERMINAN. 823 22/04/2026 Il Dirigente (*omissis*) determina (*omissis*) 1. Di riconoscere e assentire al Comune di Premia (VB) (C.F. – P. IVA 00422790030) con sede legale a Premia in Piazza Municipio n.9, fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione in sanatoria a decorrere dal 2021, di piccola derivazione di acque sorgive, nel Comune di Premia (VB), Località Alpe Bionca, ad uso civile (lavaggio attrezzature casera e uso igienico sanitario), con le seguenti caratteristiche: portata massima di prelievo l/s 0,50; portata media di prelievo l/s 0,011; volume massimo annuo m³ 110,00; 2. Di approvare i disciplinari di concessione R.I. n. 35 del 21/04/2026 relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. (*omissis*).

ESTRATTO DISCIPLINARE R.I. 35 DEL 21/04/2026 (*omissis*) ART. 9 RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI (*omissis*) Il concessionario dovrà: tenere sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente concessione; eseguire e mantenere a proprio carico tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, se il bisogno di dette opere sia accertato in seguito; eseguire, a proprie spese, quelle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, del lago, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; assumere tutte le spese dipendenti dalla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora a seguito di monitoraggi si documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico influenzato

dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, ad eccezione dell'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio lacuale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione laddove si riconosca la necessità qualora la derivazione sia causa dell'alterazione osservata. (*omissis*)

IL DIRIGENTE
ANTICHINI SIMONA